



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP **Ufficio POLIZIA LOCALE**

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 70 DEL 14-11-2020

Reg. generale n. 773 del 14-11-2020

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO MAHINDRA BOLERO TARGATO EC416CE DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'esecuzione di intervento di riparazione dell'autocarro Mahindra Bolero 2.5 targato EC416CE, già in dotazione al 3° Settore "LL.PP. -Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi", al fine sia di evitare interruzioni dei servizi sia di mantenere in perfetta efficienza l'automezzo idoneo ad operare in condizioni di presenza di neve e ghiaccio anche come mezzo spargisale nell'eventualità di condizioni meteorologiche avverse durante il prossimo inverno;

CONSIDERATO che, per tali motivi, il mezzo una volta riparato verrà assegnato in dotazione al Gruppo comunale di protezione civile per le finalità connesse ai servizi istituzionali;

CONSIDERATO che l'autoveicolo ha bisogno delle seguenti riparazioni e sostituzioni:

- ÷ paraf. anteriore dx;
- ÷ parafranghetto ant. dx;
- ÷ fanalino freccia laterale;
- ÷ frontale ant.;
- ÷ mascherina ant.;
- ÷ faro ant. dx;
- ÷ rifinitura faro ant.;
- ÷ intercooler;
- ÷ paraurti ant.;
- ÷ fanalini anteriori su paraurti;
- ÷ staffe paraurti;
- ÷ sostituzione batteria

oltre alla manodopera, materiali di consumo e trasporto con il carro attrezzi presso la carrozzeria;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

VISTO il preventivo della Autocarrozzeria Eredi Giannandrea di Giuliodori Gabriella & C. snc con sede in 62010 Appignano (MC) via Marconi, n. 3 - C.F.:/P.I.:00905340436, acquisito al prot. n. 17.349 del 24/10/2020, che offre i lavori sopra dettagliati al prezzo di € 2.800,00 IVA inclusa;

RAVVISATO che l'offerta della ditta Autocarrozzeria Eredi Giannandrea di Giuliodori Gabriella & C. snc con sede in 62010 Appignano (MC), risulta economicamente e qualitativamente vantaggiosa;

PRECISATO che:

- la fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte;
- i lavori dovranno concludersi entro 20 giorni dalla data dell'affidamento per consentire l'utilizzo del mezzo all'approssimarsi della stagione invernale;

RICHIAMATI il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ed il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza*

epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l'art. 1 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

RICHIAMATO l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

EVIDENZIATO che la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a ad € 5.000,00;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (.).";

- art. 1, c. 2. "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- art. 32, c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. ";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii., che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (CIG: ZBD2EEA10C);
- è stato acquisito agli atti del procedimento il documento unico di regolarità contributiva INPS_23216720 con validità fino al 21/02/2021 della ditta Autocarrozzeria Eredi Giannandrea di Giuliodori Gabriella & C. snc con sede in 62010 Appignano (MC) – P.I.:00905340436;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di mantenere in efficienza gli automezzi dell'autoparco comunale;
 - l'oggetto del contratto è, quindi, il ripristino della funzionalità del mezzo Mahindra Bolero da affidare al Gruppo comunale di protezione civile;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
 - si procederà mediante affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - le clausole contrattuali sono quelle descritte in premessa;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

RITENUTO di dover affidare alla ditta Autocarrozzeria Eredi Giannandrea di Giuliodori Gabriella con sede in 62010 Appignano (MC) via Marconi, n. 3 C.F./P.I.:00905340436, gli interventi sopra dettagliati per un importo stimato di €

2.800,00, IVA inclusa;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l'art. 1 *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*, i predetti interventi di riparazione e sostituzione sul veicolo Mahindra Bolero, alla Autocarrozzeria Eredi Giannandrea di Giuliodori Gabriella con sede in 62010 Appignano (MC) via Marconi, n. 3 C.F./P.I.:00905340436 per l'importo complessivo di € 2.800,00 IVA inclusa;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - ❖ il fine che il contratto intende perseguire è quello di mantenere in efficienza gli automezzi dell'autoparco comunale;
 - ❖ l'oggetto del contratto è, quindi, il ripristino della funzionalità del mezzo Mahindra Bolero da affidare al Gruppo comunale di protezione civile;
 - ❖ il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
 - ❖ si procederà mediante affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

❖ le clausole contrattuali sono quelle descritte in premessa;

4. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è il Funzionario responsabile del V settore Dott.ssa Barbara Foglia;
5. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
6. di IMPEGNARE la spesa di € 2.800,00 IVA inclusa al capitolo 210201/5 "*Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature tecniche settore polizia municipale*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 14-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 30-12-2020

Treia, 15-12-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 15-12-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI